

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Markkinaoikeus — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Contratto tra un comune ed una società privata indipendente che prevede la creazione di un'impresa mista, ad essi appartenente in parti uguali, cui sono trasferite le loro rispettive attività in materia di salute e benessere sul luogo di lavoro — Contratto con cui il comune e la società privata si impegnano ad acquistare per un periodo transitorio dalla nuova impresa mista i servizi di assistenza sanitaria e benessere sul luogo di lavoro per i rispettivi dipendenti

**Dispositivo**

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel senso che, quando un'amministrazione aggiudicatrice conclude con una società privata da essa indipendente un contratto che prevede la costituzione di un'impresa comune, sotto forma di società per azioni, il cui oggetto è la fornitura di servizi sanitari e di preservazione del benessere nel luogo di lavoro, l'attribuzione da parte della suddetta amministrazione aggiudicatrice dell'appalto relativo ai servizi destinati ai suoi dipendenti, di un valore che supera la soglia prevista dalla direttiva in parola, e scindibile dal contratto costitutivo di tale società, deve avere luogo nell'osservanza delle disposizioni della suddetta direttiva applicabili ai servizi rientranti nell'allegato II B di quest'ultima.

(<sup>1</sup>) GU C 193 del 15.8.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid**

(Causa C-245/09) (<sup>1</sup>)

**(Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Imprenditore stabilito in uno Stato membro — Ricorso a controparti commerciali stabilite nello stesso Stato membro — Situazione puramente interna — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)**

(2011/C 63/08)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Arbeidshof te Brussel

**Parti**

Ricorrente: Omalet NV

Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione dell'art. 49 CE — Legislazione previdenziale — Imprenditore stabilito in Belgio che fa ricorso a contraenti stabiliti nello stesso Stato membro senza essere registrati presso le autorità nazionali — Applicazione o meno dell'art. 49 CE

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall'arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 25 giugno 2009, è irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid**

(Causa C-273/09) (<sup>1</sup>)

**[Regolamento (CE) n. 729/2004 — Classificazione della merce «deambulatore rollator» nella nomenclatura combinata — Voce 9021 — Voce 8716 — Rettifica — Validità]**

(2011/C 63/09)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Haarlem

**Parti**

Ricorrente: Premis Medical BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 113, pag. 5) — Articoli e apparecchi di ortopedia o destinati a compensare una deficienza o un'infermità ai sensi della voce 9021 della nomenclatura combinata — Deambulatori a rotelle concepiti per aiutare persone a mobilità ridotta

**Dispositivo**

Il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella formulazione risultante da una rettifica pubblicata il 7 maggio 2004, è invalido in quanto, da un lato, la rettifica intervenuta

ha esteso il campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, e, dall'altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716 80 00 della nomenclatura combinata.

(<sup>1</sup>) GU C 267 del 7.11.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH**

(Causa C-277/09) (<sup>1</sup>)

*(Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione — Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing — Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri — Divieto di pratiche abusive)*

(2011/C 63/10)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Session (Scotland), Edinburgh

**Parti**

Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Resistente: RBS Deutschland Holdings GmbH

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Session, Edinburgh (Scotland) — Interpretazione dell'art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazioni effettuate allo scopo esclusivo di ottenere un vantaggio fiscale — Fornitura di servizi di locazione di automobili nel Regno Unito da parte di una società controllata tedesca di una banca stabilita nel Regno Unito

**Dispositivo**

1) *In presenza di un contesto di fatto come quello della causa principale, l'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano*

*stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro.*

2) *Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui un'impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite la propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di leasing su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sancito dall'art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388.*

(<sup>1</sup>) GU C 267 del 7.11.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-304/09) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento da parte di uno Stato — Aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa — Recupero)*

(2011/C 63/11)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, E. Righini e V. Di Bucci, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa presa in considerazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa [notificata con il numero C(2005) 591], (GU L 94, pag. 42)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari al fine di sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa, e di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione.*